

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 4.

Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di navigazione interna, si stabilisce quanto segue:

- l'Ufficio dell'Ispettorato di porto di Venezia comprende i territori della provincia di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia, con esclusione dei comuni di Cona e Cavarzere e di Padova, con l'esclusione dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna;
- l'Ufficio dell'Ispettorato di porto di Rovigo comprende i territori della provincia di Rovigo, dei comuni di Cona e Cavarzere appartenenti alla provincia di Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna, appartenenti alla provincia di Padova e dei comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro, appartenenti alla provincia di Verona.

Art. 2

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente è istituito l'ufficio dell'Ispettorato di porto di Verona comprendente il territorio della provincia di Verona, con esclusione dei Comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro.

Art. 3

Gli Ispettorati di porto di Padova e di Portogruaro sono soppressi.

E' istituita in Padova una sezione dell'Ispettorato di porto di Venezia che funzionerà con frequenza periodica stabilita, secondo le necessità, con deliberazione della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1977

Tomelleri